

UNASSYST ASSOCIAZIONE

STATUTO

I N D I C E

TITOLO I

COSTITUZIONE – SCOPO – ASSOCIATI

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Scopo dell'Associazione

Art. 3 – Associati

Art. 4 – Richiesta di ammissione all'Associazione

Art. 5 – Durata dell'adesione degli Associati

Art. 6 – Diritti ed obblighi dell'Associato

Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato

TITOLO II

ORGANI DELLA UNASSYST

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Art. 9 – Cariche sociali

Art. 10 – Assemblea

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 13 – Presidente dell'Associazione

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Art. 15 – Segretario Generale

Art. 16 - Collegio dei Sindaci

Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico

TITOLO III

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RINVIO

Art. 18 – Patrimonio dell'Associazione

Art. 19 – Entrate dell'Associazione

Art. 20 – Esercizio finanziario

Art. 21 – Scioglimento

Art. 22 – Rinvio

UNASSYST ASSOCIAZIONE

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI - ASSOCIATI

Art. 1 – Costituzione

È costituita, con sede in **Milano, via Bezzecca 1**, la

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI DI DIREZIONE & OFFICE
PROFESSIONALS – **UNASSYST**”

L’associazione costituita non ha fini di lucro, ha carattere apartitico e durata illimitata; fra i suoi scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica di autonomia.

L’ UNASSYST è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- trasmettere ad altri il contributo associativo.

Art. 2 – Scopo dell’Associazione

Quest’Associazione professionale, inserita in un quadro di relazioni nazionali, è volta alla rappresentanza degli interessi e della crescita formativa di tutti gli *Executive Assistants* e *Office Professionals* al fine di costruire prospettive e opportunità per la promozione di queste categorie professionali, garantendo la trasparenza delle attività, la dialettica democratica tra gli associati, fornendo loro una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell’associazione.

L’ UNASSYST si propone di:

- a) Lavorare per la tutela e lo sviluppo culturale, professionale ed economico della categoria;
- b) promuovere, altresì, la formazione professionale di tutti gli associati ed erogare servizi ai propri iscritti, sia in forma diretta, sia attraverso

una serie di entità autonome collegate e controllate direttamente dall'Associazione;

c) garantire loro la formazione continua e l'aggiornamento professionale, completando la sua offerta di servizi agli iscritti attraverso partnership con aziende, società e associazioni specializzate nel settore dei servizi e della consulenza;

d) rappresentare le figure professionali di riferimento nei confronti di tutte le parti esterne coinvolte (*Mangers, Recruiters*, Risorse Umane e aziende) al fine di rafforzare l'identità professionale del ruolo e creare una cultura condivisa di riconoscimento del suo valore;

e) tutelare la professione dei propri iscritti, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro che tenga comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione;

f) supportare gli iscritti nelle controversie professionali per garantire gli interessi di tutti gli associati;

g) promuovere una sempre più coordinata e incisiva presenza nei processi decisionali di carattere economico e sociale per il raggiungimento delle finalità che si propone;

h) esercitare tutte quelle funzioni che siano ad essa demandate da leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.

Art. 3 – Associati

Possono aderire a UNASSYST i seguenti soggetti:

a) singoli professionisti che ricoprono il ruolo di Assistente in tutte le sue declinazioni;

b) singoli professionisti che ricoprono ruoli di *office professionals* and *office support operators*;

c) le organizzazioni di categoria a carattere interregionale, regionale, provinciale e comunale, con assoluta esclusione di gruppi o aziende che pratichino altre attività contrastanti con gli interessi e i valori della categoria rappresentata dalla UNASSYST stessa;

d) persone giuridiche che desiderano aderire per conto della categoria professionale presente all'interno della propria realtà in qualità di associato sostenitore.

Sono associati sostenitori coloro che, pur non rientrando nelle precedenti categorie, contribuiscono, mediante elargizioni di denaro e/o mezzi, all'attività dell'associazione.

Art. 4 – Richiesta di ammissione all'Associazione

I soggetti che intendono associarsi all' UNASSYST devono inoltrare domanda scritta su modello predisposto dal Consiglio Direttivo e allo stesso indirizzata. Il solo documento che comprova l'associazione del soggetto all' UNASSYST è la tessera di iscrizione a socio.

Il soggetto che intende recedere dall'associazione deve darne formale comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r avendo cura di affidare la stessa all'Ufficio Postale entro il 30 settembre dell'anno precedente al rinnovo automatico.

La domanda deve indicare tassativamente in relazione al soggetto richiedente:

- dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio di corrispondenza);
- documento di identità e codice fiscale;
- ulteriori requisiti stabiliti di volta in volta nel modello di cui sopra.

Il soggetto richiedente non ammesso ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 14 entro trenta giorni dalla comunicazione di reiezione della domanda di ammissione.

Il Collegio dei Probiviri delibererà entro trenta giorni dalla comunicazione.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

In mancanza del Collegio dei Probiviri, la comunicazione di reiezione è insindacabile.

Art. 5 – Durata dell'adesione degli Associati

L'adesione alla UNASSYST vale dalla data di iscrizione fino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adesione e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno solare e così per i successivi periodi salvo che non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno precedente al rinnovo automatico.

Art. 6 – Diritti ed obblighi dell'Associato

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, al pagamento delle quote associative nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché la UNASSYST possa conseguire gli scopi che si propone, fra cui quello inteso ad evitare che l'opera svolta da un proprio associato senza il necessario coordinamento, abbia a manifestarsi pregiudizievole nei confronti degli altri associati.

Gli associati che aderiscono dovranno accettare i principi, i valori e le finalità dell'organizzazione costituita. È garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del sindacalismo nazionale. Tutti gli Associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato alla UNASSYST si perde:

per dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell'anno precedente al rinnovo automatico.

- a) a mezzo di lettera raccomandata a/r, le quali però non esonerano gli associati dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione fino al momento di presentazione delle stesse;
- b) per decadenza, che viene deliberato dal Consiglio Direttivo in seguito alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Contro detto provvedimento, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri decide entro i successivi trenta giorni. La deliberazione del Collegio dei Probiviri è insindacabile. In mancanza del Collegio dei Probiviri la deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile;
- c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per compimento di atti, da parte dell'associato, che abbiano recato nocimento - morale o materiale - agli interessi della UNASSYST o dei singoli associati o tale da porre le parti in condizioni di incompatibilità con le deliberazioni di ordine generale assunte dalla UNASSYST stessa. Contro il provvedimento di espulsione, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri decide entro i successivi trenta giorni. La deliberazione del

Collegio dei Probiviri è insindacabile. In mancanza del Collegio dei Probiviri la deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

TITOLO II

ORGANI DELLA UNASSYST

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi della UNASSYST:

- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed i Vicepresidenti
- il Segretario generale
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 9 – Cariche Sociali

Le cariche sociali ad eccezione del Collegio dei Sindaci e, eventualmente, del Segretario Generale, sono gratuite.

Gli eletti alle cariche sociali e le persone nominate quali delegati temporanei dell’Associazione dovranno dare evidenza entro 30 giorni dalla nomina al Consiglio Direttivo dei requisiti personali che saranno definiti dalla stessa Consiglio Direttivo

Gli organi elettivi dell’Associazione di cui all'articolo 8) durano in carica:

- Consiglio Direttivo: tre esercizi
- Presidente: cinque esercizi
- Vice-Presidenti: cinque esercizi
- Segretario Generale: cinque anni, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Sindaci: tre esercizi
- Collegio dei Probiviri: tre esercizi
- Comitato Tecnico Scientifico: tre esercizi

I loro membri sono rieleggibili.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati e può nominare:

- il Presidente e due Vicepresidenti
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario generale
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria;
- b) eleggere il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;
- c) predisporre le relazioni morali ed economiche;
- d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi che saranno portati a conoscenza degli Associati con le modalità che saranno definite dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge o per statuto o che siano posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata all'occorrenza e si occupa di deliberare su temi di straordinaria amministrazione, come la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano ovvero da persona nominata all'inizio della riunione.

Hanno diritto ad un voto ciascuno degli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno solare precedente alla data della riunione.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni dell'assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti i tre quinti degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione la maggioranza degli aventi diritto di voto, fatta eccezione per la delibera di scioglimento di cui all'art. 21.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la delibera di scioglimento di cui all'art. 21.

Le Assemblee Ordinarie devono essere convocate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e devono riportare il Luogo di convocazione, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta scritta e firmata di un quinto dei soci effettivi in regola col pagamento della quota associativa.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella Sede sociale almeno 15 gg. prima della data di convocazione e deve riportare l'Ordine del Giorno. In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere anche convocata mediante l'invio di telegramma, fax, raccomandata a/r ovvero messaggio di posta elettronica entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di una riunione in sede totalitaria) i luoghi audio/video collegati.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da un minimo di uno fino ad un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea. Qualora venga meno per qualsiasi causa la maggioranza assoluta (50% più 1) del Consiglio Direttivo, cessa l'intero Consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza e senza indugio dagli altri amministratori rimasti in carica, ovvero - in caso di loro inerzia - dal Collegio

dei Sindaci, qualora nominato. Nelle more della ricostituzione del Consiglio Direttivo è comunque consentito il compimento degli atti di ordinaria amministrazione da parte degli amministratori rimasti in carica.

Il Consiglio Direttivo provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione.

Le deliberazioni della Consiglio Direttivo saranno valide con il voto della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni sei mesi o quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano o a richiesta dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo invito scritto anche con e-mail agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai componenti da inviarsi otto giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In mancanza della convocazione la riunione sarà valida con la presenza di tutti i componenti in carica e qualora nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di assenza del Presidente assumerà la presidenza della riunione il componente più anziano in età.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- e) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- f) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- g) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare documenti;

h) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di una riunione in sede totalitaria) i luoghi audio/video collegati.

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il raggiungimento dei fini statutari;
- b) nominare o designare i rappresentanti della UNASSYST in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- c) proporre i resoconti morali e finanziari e i bilanci della UNASSYST;
- d) deliberare sull'assunzione o sul licenziamento del personale della UNASSYST;
- e) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) nominare, se ritenuto necessario, Coordinatori di gruppi di associati che svolgano attività funzionali agli scopi dell'associazione;
- g) nominare, se ritenuto necessario, un Tesoriere;
- h) nominare, se ritenuto necessario, un responsabile amministrativo dell'Associazione e altre figure funzionali al raggiungimento dello scopo associativo e per una migliore gestione dell'Associazione stessa;
- i) definire i compiti e le mansioni dell'eventuale Tesoriere e delle eventuali altre figure nominate;
- j) assumere le deliberazioni nell'ambito dei poteri conferiti nel presente statuto;
- k) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.

Art. 13 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente della UNASSYST, eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che siano delegate dagli organi della UNASSYST stessa.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni sono assolte da uno dei Vicepresidenti.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea e ha funzione di organo dirimente eventuali controversie che possano insorgere fra i vari organi della UNASSYST o fra questi e gli Associati aderenti, oltre che di vigilanza e tutela del rispetto statutario e della integrità civile e sociale delle manifestazioni pubbliche della UNASSYST stessa e dei suoi organi.

Art. 15 – Segretario Generale

Alla direzione degli Uffici della UNASSYST è preposto un Segretario Generale nominato dall'Assemblea.

Il Segretario Generale provvede a dirigere gli uffici della UNASSYST, provvede, in base alle disposizioni e istruzioni del Presidente, alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della UNASSYST e a quanto è necessario per il funzionamento dei servizi della stessa.

Esercita anche le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, eletto tra gli associati ordinari o fondatori con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi eleggono nel loro seno il Presidente, ove ciò non sia fatto dall'assemblea in sede di elezione.

Il Collegio controlla la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo al deliberato assembleare ed assiste alle riunioni dello stesso.

Art. 17 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico di UNASSYST è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, che rappresenta l'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico con un ruolo propositivo ai fini progettuali.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di generare innovazione e stimolare l'esplorazione di nuove idee, grazie e soprattutto alle diverse

esperienze e competenze dei suoi membri a supporto delle figure professionali rappresentate. Il Comitato Tecnico Scientifico si compone di un Presidente e quattro membri e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RINVIO

Art. 18 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio della UNASSYST è costituito dai contributi degli Associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni, vengano in possesso dell'Associazione, nonché delle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.

Art. 19 – Entrate dell'Associazione

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative fissate anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi, dalle rendite patrimoniali ecc.

Le quote associative saranno versate direttamente dagli Associati alla UNASSYST attraverso le modalità che saranno definite dal Consiglio Direttivo. Una parte, sino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), delle quote annuali dovrà essere utilizzata per iniziative nel territorio di riferimento degli associati in proporzione al numero di associati per ciascuna Regione.

Ogni altra entrata a carattere straordinario va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

La gestione delle entrate ordinarie e straordinarie è affidata al Consiglio Direttivo il quale determinerà in apposito verbale le attribuzioni del Tesoriere, ove nominato.

Art.20 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo compilerà, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Art.21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 – Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.